

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3458

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

**Benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono
attività usuranti**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa sui cosiddetti «lavori usuranti» è finalizzata a mitigare - per alcune figure di lavoratori addetti a lavori particolarmente usuranti - l'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia, stabilito dalla riforma Amato (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), ed è stata successivamente modificata e integrata dalla legge di riforma pensionistica Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335). Le modifiche apportate alla norma istitutiva sono state rilevanti e si possono così sintetizzare:

1. nella tabella delle attività particolarmente usuranti, allegata alla norma istitutiva, viene operata una distinzione per le «attività particolarmente usuranti con caratteristiche di maggiore gravità di usura», la cui elencazione ed i criteri di definizione sono contenuti nel decreto ministeriale 19 maggio 1999 (attualmente oggetto di applicazione);

2. il beneficio, oltre alla diminuzione dell'età pensionabile, consente - nei casi di maggiore usura - anche lo sconto del requisito contributivo;

3. l'applicazione del beneficio viene estesa alla pensione di anzianità;

4. detta applicazione riguarda anche le prestazioni pensionistiche da liquidare nel sistema contributivo;

5. si stabilisce uno stanziamento di 250 miliardi di lire annui dal 1996 da parte dello Stato, come supporto (integrazione) all'onere derivante.

Ed è stato proprio il mancato accordo tra datori di lavoro e sindacati sulla ripartizione della copertura dell'onere (che la legge istitutiva aveva addebitato sia ai datori di lavoro che ai lavoratori) a non aver fatto decollare l'applicazione della norma stessa fino al provvedimento della finanziaria 2001.

I benefici stabiliti per legge, applicabili per i periodi di lavoro dall'8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374) in poi, non prevedono una maggiorazione dei periodi, ma danno diritto ad uno sconto - che è cumulabile - sia dei requisiti di età sia di quelli contributivi, come di seguito specificato:

riduzione del limite di età: due mesi, frazionabili anche in giornate, per ogni anno di attività maggiormente usurante (fino ad un massimo di sessanta mesi per la pensione di vecchiaia ed un massimo di dodici mesi per quella di anzianità);

riduzione del requisito contributivo: un anno (cinquantadue settimane) ogni dieci anni della suddetta attività fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

per le pensioni da liquidare nel sistema contributivo: la riduzione di un anno (come massimo) ogni sei anni di attività maggiormente usurante o, in alternativa, l'aumento di un anno del coefficiente di trasformazione ogni sei anni di tale attività.

I requisiti di accesso al beneficio sono:

un anno di attività ininterrotta ai lavori maggiormente usuranti; tale anno può riferirsi ad un qualsiasi anno successivo al 1993;

in ciascun anno occorre far valere, al fine del riconoscimento delle giornate di attività maggiormente usurante, centoventi giorni di tale attività; il requisito delle centoventi giornate può essere raggiunto sommando i periodi in cui queste mansioni sono state svolte.

Attualmente, vige l'applicazione transitoria per le attività maggiormente usuranti tra quelle particolarmente usuranti in riferimento unicamente ai lavoratori, che con il beneficio

di sconto di età e di contribuzione, raggiungano entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Tali attività riguardano:

1. lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

2. lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

3. lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

4. lavori in cassoni ad aria compressa;

5. lavori svolti dai palombari;

6. lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata naturale;

7. lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori dell'industria del vetro cavo eseguito a mano o a soffio;

8. lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità;

9. lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Il presente disegno di legge, in attesa dell'attuazione della normativa sui lavoratori che svolgono attività usuranti, riconosce il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva anche agli assicurati che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano ed entro il 31 dicembre 2004 abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità per il riconoscimento del beneficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti)

1. Nelle more dell'attuazione della normativa sui lavoratori che svolgono attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:

a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;

b) entro il 31 dicembre 2004 abbiano conseguito i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1.

3. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

5. Il termine di cui al comma 1, lettera *b*), è prorogato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3, in caso di residua disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2 e fino ad esaurimento delle medesime.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

